# TERRIBILE BATOSTA PER IL CORRENTISTA DEVASTATO DA UNA PERIZIA NON ASESUATA E MALDIFES A

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO GITORINO

Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Conca ha pronunciaso estant. 281 series especila seguente

#### SENTENZA

nella causa civile di F Grado iscritta at p. 1.8. 14507/2012 promossa da:

ML.... J SRL (C.F. 1), già con il patrocialo dell'avv. MALTESE CARLO e dell'avv. BALLARIO PEDERICA (BLLFRC68H67L219B) VIA L. COLLI N. 3 10128 TORINO: DI LORETO SERAFINO (DLRSFN61D07A794P) VIA COSTANTINO MORIN, 45 08195 ROMA: NARDIN PAMELA (NRDPML81E64E472B) VIA COSTANTINO MORIN, 45 08195 ROMA: elettivatiente domiciliato in VIA C. MORIN, 45 00195 ROMA presso il difensore avv. MALTESE CARLO, successivamente rappresentata dall'avv. SILVIA BEVIONE e presso quest'ultima domiciliata in TORINO, CORSO MATTEOTTI O.

D. G. (C.F.), giá con il patrocinio dell'avv. MALTESE CARLO e dell'avv. BALLARIO FEDERICA (BLLFRC68il67L219B) VIA L. COLLI N. 3 10128 TORINO; DI LORETO SERAFINO (DLRSFN61D07A794P) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; NARDIN PAMELA (NRDPML81E64E472B) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; elettivamente domiciliato in VIA C. MORIN, 45 00195 ROMA presso il difensore avv. MALTESE CARLO, successivamente rappresentata dall'avv. SILVIA BEVIONE e presso quest'ultima domiciliata in TORINO, CORSO MATTEOTTI 0

CARLO e dell'avv. BALLARIO FEDERICA (BLLFRC681167L219B) VIA L. COLLI N. 3 10128 TORINO; DI LORETO SERAFINO (DLRSFN61D07A794P) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; NARDIN PAMELA (NRDPML81E64E472B) VIA COSTANTINO MORIN. 45 00195 ROMA; elettivamente domiciliato in VIA C. MORIN, 45 00195 ROMA presso il difensore avv. MALTESE "ARLO, successivamente rappresentata dall'avv. SILVIA BEVIONE e presso quest'ultima domiciliata in TORINO, CORSO MATTEOTTI 0

D. G. (C.F.), già con il patrocinio dell'avv. MALTESE CARLO e dell'avv. BALLARIO FEDERICA (BLLFRC681167L219B) VIA L. COLLI N. 3 10128 TORINO; DI LORETO SERAFINO (DLRSFN61D07A794P) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; NARDIN PAMELA (NRDPML31E64E472B) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; elenivamente domiciliato in VIA C. MORIN, 45 00195 ROMA presso il difensore avv. MALTESE CARLO, successivamente rappresentata dall'avv. SILVIA BEVIONE e presso quest'ultima domiciliata in TORINO, CORSO MATTEOTTI 0

P. G. (C.F. ), già con il patrocinio dell'avv. MALTESE CARLO e dell'avv. BALLARIO FEDERICA (BLLFRC68H67L219B) VIA L. COLLI N. 3 10128 TORINO; DI LORETO SERAFIE/O (DLRSFN61D07A794P) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; NARDIN PAMELA (NRDPML8)E64E472B) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; elettivamente domiciliato in VIA C. MORIN, 45 00195 ROMA presso il difensore avv. MALTESE CARLO, successivamente rappresentata dall'avv. SILVIA REVIONE e presso quest'ultima domiciliata in TORINO, CORSO MATTEOTTI 0

ļ



BANCA UNICREBIT SPA (C.F. 62843911203), con il patrocinio dell'avv. BERRINO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA A. AVOGADRO, 26 10121 TORINOpresso il difensore avv. BERRINO CLAUDIO

CONVENUTO

## Concisa espesizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2013. Nodono s.r.l., nonche gli ulteriori epigrafati attori, quali fideiussori, hanno conventto in giudizio BANCA UNICREDIT SPA per vedere accertata e dichiarata la nellità parziale del contratto di apertura di credito e conto comente n. 0000041138307, intercorso tra Nodotto s.r.l. e la Banca, nonché, in principalità, l'accertamento dell'applicazione da parte di quest'altima d'interessi usurari per € 21.647,95, oltre "interessi delitori totali per la stessa somma o la maggior somma che emergerà dall'intruttoria", con conseguente condanne alla restinizione di tale somma, siccome indebitamente percepita o la maggior somma eventualmente emergente dall'istruttoria, agli interessi dal fatto al saido e al risarcimento dei danni parrimoniali, non parrimoniali e morali subiti dalla società correntista in regione di tali illeviti addebiti.

La Banca, costituitasi in giudizio ha integralmente contestato l'avversa prospettazione, eschulendo, in ogni caso, l'applicazione d'interessi usurari.

La prospettazione di parte attrice è corroborate da perizia stragiudiziale di parte.

Al riguardo va osservato che

- il conto è stato szipulato in data 19.12.2007, id est ampiamente a valle della delibera CECR
   9.2.2000;
- nel conto 2 prevista e pattuita la chiusura periodica trimestrale del conto con capitalizzazione bilaterale dell'interesse composto.

Ne consegue che ratione temporis ed in funzione di specifica pattuizione, la capitalizzazione trimestrale è da ritenersi in concreto consentita, perché conforme al contratto.

La perizia stragiudiziale prodotte preseppone, nel calcolo dell'interesse usurario, il conteggio dell'interesse anatocistico o l'empone, assumendosore, med, la filevanza essenzate ai fini del conteggio operato e delle conclusioni rurane fett, peg l'interessi Bitte l'une Consulting, alla Bancaj ha applicato la capitalizzazione composta degli interessi debuori addebuando quadi maggiori competenze al cliente. Questo comportamento è stato effermato per tutto la durata del rapporto generando nel tempo una moltiplicazione degli omeri passivi").

Tale presupposto metodologico e si computo è da ricerersi non conetta, per le ragioni già espresse in sentenza n. 2883/2012, emessa dal Tribunale di Torino in data 27.4.2012, cui si fa richiano. In tale precedente – non ritenuta nel presente ceso la sussistenza di ragioni od elementi di giudizio tali da condurre ad un mutamento d'indirizzo – al riguardo si argomenta nei termini di seguito riponsti. L'afferni to superamenta del tasso soglia muove dall'assimto della necessaria inclusione della c.m.s. nel T.E.G. di contro alle direttive di Bankitalia, pro tempore vigenti (sino al 2009) e, in concreto, esservate dalla Banca. La difesa attorea si riporta ad una recente giurisprudenza di legittimità corroborante tale impostazione, peraliro non priva di seguito anche nella giurisprudenza di merito. La difesa della Banca convenuta osserva, di contro, come mai la flunca arrebbe potuto scostursi dalle direttive di Bankitalia, proprio organo di vigilanza, nella determinazione del TEG e nella conseguente commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del

CONSULTING PLUE PLUE

W\_

mate Dar MATARAZZO CARMELINA Entenso Dar POSTECOM CAZ Serieliff ecd40

tassa soglia. La riterata illegittimità delle prescrizioni dell'organo di vigilanza non potrebbe, aggi, essere addazzata alla Banca, obiettivamente posta in una sorta di letto di Procuste: ieri costretta a disastendere quanto stabilito - a sorto o a ragione ma certo, in moda non manifestamente illegittimo – dall'organo di vigilaliza per non essere oggi, a seguito di sapravvenuta giurisprintenza di legittimità secciata di applicazione di condizioni sostanzialmente usurarie. La questione, natavia, non è determinante. Si ritiene, infatti, che la capitalizzazione degli interessi passivi non passa essere considerata al fini del computo del tasso soglia e cià perché mediante tode sapitalizzazione é cone già detto, legittima successivamente alla delibera CICR del 2010), il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così muando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale. In ragione di ciò, l'interesse capitalitzato non può essere camputato ex se nel tusso d'interesse "usurario", sia pare nella dizione amnicomprensiva fatta propria dall'art. 644 e.p., secondo l'invocato orienamento fatto proprio dalla Cassazione penale, poiché l'anatocismo non viene computato mediante tasso composto (cominue ed uberiore rispetto al tasso d'interesse debitorio), ma conseguita mediante capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito nus pagati. Va al riguardo sottolineato che anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo designo la speciale assisudine degli interessi a produrre, a loro volta, interessi, la seconda indica il fenomeno in forza del quale una certa misura d'interessi viene tramutata in sorte copitale, con conseguente trasfirmazione di un'obbligazione accessoria in principule. Da ciò consegue che solo quest'ultima non l'unasocismo di per sé - conduce ad un musumento del regime giuridico dell'obbligazione d'interessi, solomente alla quale sono applicabili, per esemple, speciali norme in materia d'imputazione del pagamento (art. 1194 c.c.), quietarza (art. 1199 c.c.), cessione del credito (art. 1263 c.c.), privilegio (crt. 2749 c.c.), pegno (art. 2788 c.c.), ipoteca (art. 2855 c.c.), prescrizione (art. 2948 c.c.). L'assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità della stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato. l'interesse non è più tale. Il superamento del tasm soglia, invece, viene espressumente assunio da parte attrice conglobando nel computo il costo degli anatocismi trimestrali. Avuto riguardo alla formula di computo del TEG, sostenere che, nel calcalo del tasso soglia, occorra tenere conto dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è incongruo: infatti, gli "interessi sugli interessi motorati nei trimestri precedenti" sono giù riconpresi nel muneratore, giacche quest'ultimo include tutti gli interessi e non soltanto quelli calcolati sul capitale originario; così come gli interessi maturati nel trimestri precedenti sono ricompresi nel denominatore. Ne si potrebbe sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere altunto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si reffronterebbero dai nun amogenei fra loro (il numerctore ricamprendente gli inveressi rugli interessi e il denominatore che non il ricomprenderebbe); inoitre, il denominatore depurato degli interessi muturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tassa soglia, che come noto – viege deserminato sulla base di un tasso globale effettiva medio che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti. D'altronde, come giù ricordato, la liquidazione degli interessi viene futa dulla banca trimestrulmente e, quindi, gli interessi maturali net trimestri concarrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo. Se, pol, si volesse sostenere che "gli interessi sugli interessi muterali nei trimestri precedenti" non sarebbero dovuti perché la capitalizzazione non era stata pattuita e accettata, questi dovrebbero essere espunsi sia dal numeranore che dal denominatore, senzo alcun effetto in termini di superamento del tusso soglia. In definitiva, la verifica del superamento del tasso soglia deve correttamente tenere como degli înteressi maturati nei trimestri precedenti sia ai monerotore che di denominatore; mentre l'esclusione dell'effetto anatocistico dovrebbe essere operata esclusivamente snella rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti, nel caso in cià la capitalizzazione sia stata pattuita ed accertata".

Alla stregua di quanto precede, la domanda nop può essere accolta, tanto con riguardo alla aus rersione dedotta in principalità, quanto a quella articolata in via subordinata.

In sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., parte attrice ha poi ulteriormente argomentato in ci dine alla nutlità della c.m.s. (pag. 17 e s.) e sult<sup>m</sup>alterazione dei giorni di valuta nd opera della hanca" (pag. 18 e s.). Si tratta di questioni nuove che, in parte qua, costituiscono mutatio libelli non consentita, trattandosi di ulteriori ed autenomi profili di nullità parziale in un giudizio appunto promosso per l'accertamento della nullità parziale, ma in tagione di diverse censura, dei comratti bancari de quibus; ovvero, trattandosi di questioni che non hanno formato oggetto di espressa modificazione della conclusioni nuovasione rassegnate, avrebbero da ritenersi non ricomprese nel the nui decidendum di cui il Tribunale è stato investito.

Analogamente deve concludersi con riguardo all'ampia dissertazione in ordine alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche con riguardo al periodo successivo al 9.2/30.6.2000.

Di là dell'evidente estensione dell'aggetto del giudizio che deriva dall'inserzione di tati profili di mullità, come tali nen suscenibili di esame in ragione del principio della domanda, ex arc 99 e 112 c.p.c., cui va coordinato il potere officioso di rilevazione della nultità (de ultimo e in luogo di molte, Cass. 11.7.2012, n. 11651), anche con riguardo a tale questione, in ogni caso, va ritanuta la legittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale in cpoca successiva all'entrata in vigore della citata delibera CICR. Apobe con riguardo a tale profilo, ci si richiama Trib. Terino 2883/12:" Al riguardo [id est, riguardo alla questione della nullità o meno della clausola di capitalizzazione trinecstrale anteriormente e successivamente alla delibera CICR 9.2.2000), di to della concreta persuasività delle argomentazioni spece in difesa di quella consolidata prassi, milia mette conto aggiungere oltre al richiamo alla sentenza S.U.21095/2004, successivamente ribadita. da diverse pronunce delle Sezioni semplici ed i cui principi hanno formulo oggetto di costante applicazione da parte di questo Tribunale, non senza ulteriormente osservare che l'accoglimento della contraria lesi, relieratamente propugnata (anche) della Banca convenuta "avrebbe ormai il senzo di una sterile ribellione giurisprudenziale, per quanto il sistema non conosca il principio dello stare decisis." (App. Torino 23.2.2010, pres. rel. Griffey, in esito a procedimento ad RG 198/86). Ciò, perattro, con riferime to, alla situazione antecedente alla delibera CICR del febbraio 2000, resa in altuazione dell'art. 25 D. 1gs. 342/99, a decorrere dalla quale vi è façokà à adeguamento delle clausote, con previsione di capitalizzazione infrantuate, purché il diritto sta bilateralmente soncito. Il che è puntualmente avenuto entro il termine previsto dalla delibera stesso (30 giugno 7000), così elidendo tale ragione di doglianza. L'applicazione consta dai fogli informativi anzittici e dal richiamo ugli slessi nelle comunicazioni periodiche. E' ben vero che, nel caso in cui le muove condizioni determinino un peggioramento per la clientela, esse richiederebbero una specifico paltuizione Maonea prova del peggiarsmento in contreto non è tuttavia stata data, ne, a monte, offerta. L'Illegittinità, piena e, come insegnoto da un consolidato orientamento, serza possibilità di capitaliszazione semestrale o annuale è, dunque, predicabile solamente per il periodo anteriore.

Alla luce di quanto precede le domande di declaratoria di multità parziale e conseguente ripetizione d'indebito vanno respinte.

Ne consegue, del pari, il rigetto della domanda di accertamento e condanna ai ristretimento del danno, siccomo meramente accessoria e consequenziale alle dedotte nullità.

Anche a prescindere dallo stretto nesso di accessorietà e derivazione fra le domande di aultità e quella risarcitoria in erame, quest'ultima sarebbe in ogni insuscettibile di accoglimento in ragione del suo carattere indeterminato e financo perplesso. Si fa al riguardo riferimento al paventato esercizio di auove azioni giadiziarie, a segnalazioni presso la Centrale Rischi, al discredito commerciale (pag. 18 e s). Fatti di cui non si deduce e prova, quanto meno, il loro storico verificarsi (reppure in successiva memoria ex ast. 183, sesto co., n.2, con riò elidendo la possibilità di una quantificazione equitativa.

La domanda riconvenzionale di parte conventia, di contro, è fondata. E' documentata e non



Firmato Dat MATARAZZO CARMELINA Empasso Dat POSTECOM CAZ Serial Electron

contestata la sussistenza del tapporti bancari de quibus e, segnatamente, il conto corrente di corrispondenza in sefferenza e recante lo scoperto lamentato dalla Banca. Questo risulta, alla luce degli estratti conto prodotti, di cui è pacifica la non contestazione nel termine di 60 gg. dal risevimento di ciascumo di essi. Il credito, perakto inferiore rispetto a quello reciprocamente vantato dalla Banca, relativo alla ripetizione di quanto addebitato/pagato per interessi usurari non è sussistente o, in ogni caso, provato, per le ragioni sopra esposte. Parimenti non accoglibile l'affermato credito risarsitorio.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo.

#### P.O.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta ogni domanda svolta da parte attrice nei confronti della convenuta;
- dichlara tenuti e condama gli anori, in solido fia loro e secando i rispettivi fitoli, a pagare a
  parte convermità 6.57,040,00, per la causale di cui in motivazione, oltre interessi di legge da
  tale data sino al saldo;
- condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte conveniza le spese di lite, che sì liquidano in l'accompanyo professionale, oltre i.v.a., c.p.a.

Serronza resa en articolo 281 sexierec.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Il Giudice dog. Brond Conci

Torino, 20 novembre 2013

Depositate in Cancelleria

IL FUNZIONARIC COLDIZIARIO
Carmelina MANAGAZZO

H FUNZIONASU GJUĐIZIARIO

